



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza
Ufficio 1° Normativo

Roma, **27 OTT. 2010**
Prot. **15013**

Alle Sedi provinciali e Territoriali

E p.c.

Alle Direzioni regionali

Oggetto: deroghe in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici – art.12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n.122.

Pervengono da parte di codeste Sedi provinciali richieste di chiarimento circa l'applicabilità o meno al personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri) e al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo di Polizia penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato), nonché al personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle nuove finestre mobili introdotte dai commi da 1 a 5 dell'art.12 richiamato in oggetto.

Al riguardo, si evidenzia che, come indicato alle pagine n. 2, 3 e 4 della Circolare n. 18 dell'8/10/2010, le deroghe all'applicazione delle citate finestre mobili sono solo quelle espressamente previste ai commi 4 e 5 dell'art. 12 così come esplicitate al paragrafo 2.4 della citata circolare.

Pertanto, si ribadisce nuovamente che le finestre mobili si applicano anche al personale delle Forze Armate, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ed alle Forze di polizia sopra richiamate in quanto non rientranti nelle deroghe espressamente previste dal citato art. 12, commi 4 e 5.

Il Dirigente
Dott. Giorgio Fiorino